



Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 17.04.2009
Prot. n. 1363
(data e numero di protocollo)

Posizione :

Oggetto: **Decisioni della Commissione del 14 aprile 2009.** Procedura di infrazione 2009/2086 ex art. 226 Trattato CE: Applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA).

TELESPRESSO indirizzato a:

(ANTICIPATO VIA E-MAIL)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee
Capo Dipartimento - Struttura di Missione per le
Procedure di infrazione - CIACE
Settore Legislativo
Ufficio del Consigliere Diplomatico

Ministero degli Affari Esteri

DGIE VI - Servizio del Contenzioso

Ministero dell'Ambiente

Gabinetto - Ufficio Legislativo
Ufficio del Consigliere Diplomatico

Roma

Si trasmette, in allegato la Nota C(2009)2419 del 14 aprile 2009 indirizzata all'On. Ministro degli Esteri, con la quale la Commissione Europea invia una costituzione in mora ex art. 226 nei confronti della Repubblica Italiana in relazione all'oggetto.

Nell'attirare l'attenzione sul termine di due mesi, a partire dal 15 aprile 2009, entro il quale le Autorità italiane sono invitate a far conoscere le osservazioni richieste in merito, si resta in attesa di cortese risposta in tempo utile.

Primo Consigliere
Vincenzo Celeste

Alleg. N. 1
SMS



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14/04/2009

2009/2086
C(2009) 2419

Signor Ministro,

vorrei richiamare la Sua attenzione sul recepimento in Italia della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (di seguito: "la direttiva VIA" o "la direttiva").

La normativa comunitaria

L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva prevede che i progetti elencati nell'allegato I siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) a norma degli articoli da 5 a 10.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b):

L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva recita: *nell'esaminare caso-per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.*

L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva elenca in dettaglio le informazioni che devono essere fornite al pubblico nell'ambito delle procedure di VIA.

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België
Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11

L'allegato III della direttiva elenca i criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva. Essi comprendono una serie di caratteristiche dei progetti (tra cui le dimensioni, e il cumulo con altri progetti), la localizzazione dei progetti, e le caratteristiche del loro impatto potenziale.

La normativa italiana di recepimento

La principale normativa italiana di recepimento della direttiva a livello nazionale è attualmente la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni. Tale decreto è stato oggetto di numerosi emendamenti. La parte seconda di detto decreto, la quale traspone, tra l'altro, la direttiva 85/337/CEE modificata, è stata completamente riscritta, ad oggi, dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008).

Fatta salva ogni ulteriore valutazione che la Commissione potrebbe effettuare in futuro in merito ad eventuali ulteriori profili di non conformità con la direttiva VIA del DLgs. 152/2006 e successive modificazioni, allo stato attuale la Commissione intende osservare quanto segue.

I profili di non conformità con la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE

a) Non conformità con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva

Le disposizioni dell'articolo 6, commi 6, 7, 8, 9 nonché dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato, in collegamento con gli allegati II, III, IV e V della sua parte seconda, regolano la determinazione di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva (c.d. "screening").

Gli allegati II e III alla Parte seconda del DLgs 152/2006 modificato elencano i progetti per cui la VIA è sempre obbligatoria, l'allegato IV elenca invece i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la quale è condotta caso per caso, e sulla base dei criteri di cui all'allegato V del decreto. L'allegato V del decreto traspone l'allegato III della direttiva.

Ai sensi dell'articolo 6, lettera b) del DLgs 152/2006 modificato, per i progetti di cui all'allegato IV di nuova realizzazione, una procedura di VIA è sempre obbligatoria nel caso essi ricadano, anche parzialmente, in aree protette ai sensi della normativa nazionale.

Disposizioni specifiche vigono inoltre per alcune modifiche di progetto nonché per alcuni progetti che servono allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi e sono utilizzati per non più di due anni.

Con qualche eccezione, per la gran parte dei progetti di cui all'allegato II della direttiva la legislazione italiana fissa (negli allegati II, III o IV del DLgs 152/2006 modificato) soglie dimensionali al di sotto delle quali non sono necessarie né una procedura di VIA, né una procedura di verifica "caso per caso". In altre parole, la normativa italiana è basata sul presupposto che al di sotto di tali soglie i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti notevoli sull'ambiente, e che pertanto essi non richiedano mai una procedura di VIA ai sensi della direttiva.

Ora, la Corte di giustizia europea ha ripetutamente riconosciuto che la direttiva VIA lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale e astratta, quali progetti di cui all'allegato II debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i rilevanti criteri di cui all'allegato III, come peraltro discende chiaramente dal dettato dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (a questo proposito si veda anche l'Ordinanza della Corte nel procedimento C-156/07).

Le soglie fissate nella normativa italiana sono, come già richiamato, di tipo dimensionale. Tuttavia, le disposizioni del DLgs. 152/2006 modificato prevedono anche che la soglia possa variare, in alcuni casi, a seconda dell'ubicazione del progetto: le soglie dimensionali fissate negli allegati III e IV della parte seconda del decreto sono infatti diminuite del 50% quando il progetto ricade in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (articolo 6, comma 8 del decreto).

Ne discende che, nel fissare le soglie e i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) della direttiva, il legislatore italiano ha tenuto conto sia del criterio di cui all'allegato III, paragrafo 1, primo trattino "dimensioni del progetto", che del criterio di cui all'allegato III, paragrafo 2, terzo trattino, lettera e) "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri".

Tuttavia, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, le soglie previste dal DLgs. 152/2006 modificato sono state fissate senza tenere conto di tutti gli altri criteri di cui all'allegato III che non possono considerarsi assorbiti automaticamente nella semplice fissazione di una soglia dimensionale, ivi compreso il criterio riguardante il cumulo con altri progetti (allegato III, paragrafo 1, secondo trattino) e tutti i criteri elencati ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato III, tranne quello della localizzazione in aree naturali protette.

Inoltre, anche del criterio di cui all'allegato III, paragrafo 2, terzo trattino, lettera e) della direttiva si è solo parzialmente tenuto conto, in quanto il meccanismo di screening definito nella legislazione italiana tiene sì conto dell'eventuale localizzazione del progetto in aree protette dalla normativa nazionale ma non dell'eventuale presenza, nell'area interessata dagli impatti del progetto, di aree protette in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Ne consegue che il sopra richiamato meccanismo di screening di cui al DLgs 152/2006 modificato non è conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 in combinato disposto con l'allegato III della direttiva.

Si osserva, da ultimo, che il DLgs 152/2006 modificato, con riferimento alla trasposizione degli articoli 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva, ha in sostanza mantenuto lo stesso approccio di cui alla legislazione da esso abrogata, e di cui la Commissione aveva già segnalato l'incompatibilità con la direttiva nell'ambito della procedura di infrazione 2003/2049.

b) Incompleta trasposizione dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva

Le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva VIA in materia di consultazione del pubblico sono state significativamente modificate e dettagliate per effetto dell'entrata in vigore della direttiva 2003/35/CE. Tale direttiva ha modificato, tra l'altro, la direttiva

85/337/CEE al fine di allinearla con le disposizioni della convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus").

La normativa italiana attualmente in vigore a livello nazionale non fornisce una completa trasposizione di tale articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva.

La Parte seconda del DLgs. 152/2006 modificato, ed in particolare il suo articolo 24 "Consultazione" non prescrive infatti che le informazioni fornite al pubblico all'avvio della procedura di VIA comprendano i seguenti aspetti:

- il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7 (violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della direttiva);
- informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione (violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) della direttiva);
- la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione (violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d) della direttiva);
- l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili (violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f) della direttiva). A tal proposito si osserva che l'articolo 24, comma 3 del DLgs. 152/2006 modificato correttamente prescrive che debba essere data notizia, tra l'altro, delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, ma omette di richiedere che venga anche data specifica notizia degli orari e delle modalità di consultazione degli stessi;
- le modalità precise della partecipazione del pubblico (violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera g) della direttiva). A tal proposito si osserva che l'articolo 24, comma 3 del DLgs. 152/2006 modificato prescrive che debba essere data notizia tramite apposita pubblicazione dei termini entro i quali è possibile presentare osservazioni, ma non delle modalità attraverso cui tali osservazioni possono essere presentate.

c) Incompleta e scorretta trasposizione degli allegati I e II della direttiva

Gli allegati I e II della direttiva elencano le categorie di progetto cui la direttiva si applica. La mancata o scorretta trasposizione nell'ordinamento nazionale di questi allegati comporta un'indebita restrizione del campo di applicazione della direttiva, ed in particolare una violazione dei suoi articoli 2 e 4 in quanto vengono esclusi dalla procedura di VIA progetti coperti dal combinato disposto degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, in collegamento con l'allegato I, e sono esclusi dalla verifica volta a determinare la necessità di eseguire una V.I.A progetti coperti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, in collegamento con l'allegato II.

Le difformità riscontrate tra gli allegati I e II della direttiva e la normativa italiana di recepimento sono elencate di seguito. I riferimenti agli allegati del DLgs 152/2006 sono di volta in volta da intendersi come riferimenti agli allegati della parte seconda di tale decreto.

a) Allegato I(7)(c)

La categoria di progetto di cui all'allegato I, punto 7, lettera c) della direttiva: *"Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km."* non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale la categoria è riformulata restringendone il campo di applicazione alle sole strade "extraurbane" (DLgs. 152/2006, allegato II, punto 10, terzo trattino).

b) Allegato I(14)

La categoria di progetto di cui all'allegato I, punto 14 della direttiva *"Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 m³ al giorno per il gas naturale"*, non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano in quanto per essa non è prevista la VIA obbligatoria, bensì solo una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (DLgs 152/2006, allegato IV, punto 2, lettera I). Inoltre, il campo di applicazione della disciplina di VIA è ristretto nella normativa italiana ai soli impianti di superficie.

c) Allegato I(15)

La categoria di progetto di cui all'allegato I(15) della direttiva *"Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi"* non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale la categoria di progetto è stata riformulata, restringendone la portata ai soli impianti "ai fini non energetici" (DLgs 152/2006, allegato III, lettera t) e, tra gli impianti che abbiano anche fini energetici, unicamente alle dighe ed agli invasi direttamente asserviti a centrali idroelettriche con potenza di concessione superiore a 30 MW (DLgs 152/2006, allegato II, punto 2 secondo trattino).

d) Allegato II(3)(g)

La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 3, lettera g), *"Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I)"*, non è correttamente recepita, giacché la normativa nazionale (DLgs 152/2006, allegato II, categoria 14) fa esclusivamente riferimento a trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.

e) Allegato II(7)(f)

La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 7 lettera f della direttiva *"Impianti per la macellazione di animali"* non è trasposta nell'ordinamento italiano.

f) Allegato II(10)(e)

La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 10, lettera e) della direttiva *"Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I)"* non è correttamente trasposta con riferimento alle strade. Per tale tipo di progetto, infatti, la normativa italiana prevede che vadano avviate a verifica di assoggettabilità a VIA unicamente le "strade extraurbane secondarie" e le "costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie

con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri " (DLgs. 152/2006, allegato IV, lettere g) e h)).

Le suddette categorie di progetto non sono sufficienti ad assicurare una completa trasposizione dell'allegato II, punto 10, lettera e) della direttiva. A titolo di esempio, si osserva che ai sensi della normativa italiana le strade localizzate in area urbana ma non rientranti nella definizione di "strade di scorrimento", quali ad esempio le strade interquartiere, sono a priori escluse dalla disciplina di VIA, nonostante tali progetti possano essere suscettibili di avere impatti notevoli sull'ambiente (si veda, a tal proposito, la procedura d'infrazione 2002/4787).

Conclusioni

Di conseguenza la Commissione delle Comunità europee ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 2, paragrafo 1; dall'articolo 4, paragrafi da 1 a 3; dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c), d), f) e g) nonché dagli allegati I, II e III della direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.

La Commissione invita il Suo governo, conformemente all'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, a trasmetterle osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione



PER COPIA CONFORME

Per la Segretaria generale,

p.a. Cullerup

Jordi AYET PUIGARNAU

Direttore della cancelleria




COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

G. Cont

SECRETARIATO GENERALE

Bruxelles,

15. 04. 2009



SG-Grefe(2009)D/

2225

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 5/11
1040 - BRUXELLES

Oggetto: Costituzione in mora
Infrazione n. 2009/2086

Il Segretariato generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari esteri, una lettera della Commissione relativa all'oggetto suindicato.

Per la Segretaria generale,

po C. Kempis

Karl VON KEMPIS

All.: C(2009) 2419

IT